

Osservazioni espresse nell'ambito del parere motivato di cui alla Det. Dir. n. 226 del 24/06/2015 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ex L.R. 44/2012 e ss.mm. e ii. - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza- Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Osservazione	Esito	motivazione
AREA B <u>Si prescrive di specificare quanto stabilito alla lettera d), relativo agli interventi selvicolturali, chiarendo se il Piano consenta l'utilizzazione a fini produttivi dei boschi cedui, condizionata all'applicazione di particolari prescrizioni (es. abbondante rilascio di matricine anche di turni multipli del turno, superfici di taglio piccole e distanti tra loro, ecc.) atteso che il PPTR riconosce ai boschi ricompresi nell'Ambito territoriale dell'Alta Murgia anche la funzione produttiva e considerato quanto disposto dall'art. 12 comma 1 delle N.T.A. che prevede il programma per la ecocertificazione dei prodotti del legno, ovvero se il Piano confermi il divieto di utilizzazione dei boschi a fini produttivi ad oggi vigente.</u>	Non ammissibile	Ai sensi all'art. 7 c.2 lett. d delle NTA del Piano per il Parco dell'Alta Murgia all'interno della zona B <i>“sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali”</i>; L'art. 21 del Regolamento dettaglia le attività di gestione forestale vietate e consentite in nessuna parte si percepisce che siano consentiti i tagli produttivi. Inoltre vengono dettagliate le attività consentite nei cedui. I tagli produttivi non sono compatibili con la conservazione permanente della funzione di protezione idrogeologica e l'incremento della complessità e la biodiversità delle cenosi forestali. Pertanto è più che evidente che i tagli produttivi nelle compagini boscate di qualsiasi tipo (fustaie o cedui) presenti nel Parco non sono consentiti. Si rappresenta che all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia da ormai un decennio non è consentito il taglio produttivo sia dei popolamenti boschivi governati ad alto fusto che dei cedui, così come previsto dall'art. 3 c.1 lett. q) dell'allegato A al DPR 10/03/2004, sono invece consentiti gli interventi selvicolturali volti a rafforzare le biocenosi e la biodiversità ecologica favorendo la disetaneità, la pluri specificità e la complessità ecologica della compagine forestale. Sono perciò consentiti i diradamenti dal basso finalizzati a ridurre il numero delle piante ove eccessivo ed a favorire l'instaurarsi di sottobosco e il riaffermarsi della vegetazione potenziale negli imboschimenti di conifere. Qualsiasi altro intervento che interferisca sensibilmente con gli ecosistemi boschivi consolidati non è consentito. Per quanto riguarda le previsioni del PPTR si evidenzia che lo stesso interessa l'intero territorio regionale e quando si riferisce al territorio dell'Alta Murgia considera anche le aree fuori Parco sulle quali non sono stati condotti studi di dettaglio come quelli condotti nella relazione generale di Piano e sulle quali non sono vigenti specifiche norme di conservazione se non quelle relative alle misure di conservazione delle ZPS. Al fine di preservare gli habitat boschivi che, non solo sono scrigno di biodiversità vegetale, ma sono aree rifugio di diverse specie animali di elevato valore naturalistico tra cui alcune anche

		protette ai sensi di direttive comunitarie, il taglio produttivo che annienta le cenosi forestali (anche nel caso di rilascio di molte matricine) è vietato in tutto il territorio protetto. Per quanto riguarda la eco certificazione dei prodotti del legno questa riguarda il materiale rinveniente dalle quote di taglio consentite dal Piano all'interno dei boschi di latifoglie o di conifere e l'eventuale legname prodotto dagli impianti da legno realizzati su seminativo.
AREA C <u>Anche in questo caso si prescrive di specificare il significato di “interventi selvicolturali” nel contesto di questa zona del Parco, atteso che si fa riferimento alla possibilità di eseguire “tagli intercalari”. Ciò potrebbe far ipotizzare la definizione di un turno di riferimento per l'utilizzazione del soprassuolo. La possibilità di effettuare gli interventi selvicolturali dovrebbe essere chiarita anche alla luce del fatto che in zona C non sono ricompresi boschi, sia di latifoglie che di conifere, tutti all'interno della zona B. Sia attentamente valutata la possibilità di realizzare impianti per l'arboricoltura da legno, soprattutto in relazione alle disponibilità idriche e alla fertilità, ancorché su terreni non dissodati in tempi recenti, attesi i risultati non soddisfacenti rilevati in impianti realizzati anche in stazioni caratterizzate da condizioni di fertilità stazionale migliori rispetto a quelle mediamente presenti sull'Alta Murgia.</u>	Non ammissibile	La Zona C è caratterizzata prevalentemente da coltivi nudi o arborati ma può contenere anche lembi di aree boscate che per evitare l'eccessiva frammentazione della zona C rientrano nella suddetta perimetrazione. Inoltre a seguito degli interventi finanziati con fondi PSR 2007-2013 in zona C sono stati autorizzati alcuni imboschimenti a cui si applicano le norme relative alla compagine boscata. Per definizione i tagli intercalari sono costituiti da qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono: 1) gli sfolli; 2) le ripuliture; 3) i diradamenti; Questi interventi prescindono dall'utilizzo produttivo del bosco, infatti possono essere anche finalizzati al suo miglioramento riducendo l'eccessiva densità d'impianto, il numero dei polloni, l'eccessivo ricaccio di conifere nelle aree percorse da fuoco, la vegetazione pioniera per favorire quella autoctona affermatasi naturalmente, ecc. I tagli intercalari possono pertanto essere eseguiti in qualsiasi momento sia necessario migliorare le condizioni del popolamento arboreo al fine di favorire l'evoluzione verso equilibri ecologici più stabili. Per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti per l'arboricoltura da legno si deve evidenziare che già in fase di valutazione d'incidenza questo Ente prende in considerazione non solo le incidenze significative degli interventi sugli habitat, ma valuta l'interferenza sulle componenti paesaggistiche del sito d'intervento e la sostenibilità dell'intervento nonché le possibilità di successo specie nel caso si tratti di interventi realizzati con fondi pubblici. Sull'argomento del resto è nota a codesta amministrazione la vicenda relativa a interventi di primo imboschimento su suoli agricoli dove si sono manifestate divergenze tra parere del Parco e Comitato VIA.
AREA D – il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.” (art. 12 comma 1 delle N.T.A.)	Non ammissibile	Per quanto riguarda le aree degradate ci si riferisce a quelle definite all'art. 13 c.3 delle NTA, queste verranno identificate cartografate e per esse verrà individuata la vocazionalità sulla base delle caratteristiche edafiche, orografiche

<u>Riguardo al recupero “delle aree degradate con potenzialità forestali” si prescrive di chiarire a quali tipologia di aree ci si riferisca.</u>		e microclimatiche che consentiranno di avviare il progetto prioritario di recupero che potrà riguardare il recupero a pascolo o a bosco (vedi art. 21 c.2.2 NTA). Si ritiene perciò che i chiarimenti richiesti nel regolamento sono già ben dettagliati negli articoli specifici delle NTA.
All’Art. 17 comma 1 delle N.T.A. si stabilisce che <i>“Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia, nonché nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio”.</i> <u>Si prescrive di valutare l’opportunità di fare riferimento anche alle previsioni, prescrizioni, vincoli ed indirizzi degli strumenti di pianificazione predisposti dall’Autorità di Bacino della Basilicata per gli aspetti connessi al dissesto idrogeologico nelle zone del Parco di competenza di tale Autorità.</u>	Ammissibile	Osservazione già accolta a seguito della pronuncia, nell’incontro congiunto in data 11/06/2015 con la competente Struttura regionale sulle osservazioni pervenute, ex art. 12, c. 4, della L. 394/91 per l’approvazione del Piano ed ex art. 12 della L.R. n. 44/2012 nell’ambito della Procedura di VAS (Rif. P.to 8_bis, dello schema del parere alle osservazioni pervenute).
REGOLAMENTO ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI 2. Sono vietati, in particolare: a) (...); b) <i>il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i> <u>Si prescrive, ancora una volta, di precisare quali siano le attività selvicolturali consentite nel Parco, con particolare riferimento alla utilizzazione dei boschi cedui.</u>	Ammissibile in parte mediante la riscrittura del punto b)	<i>b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, il taglio produttivo dei boschi, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate.</i>

ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE <i>1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.</i> ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO <i>2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente.</i> <u>Si prescrive di chiarire se tali percorsi e aree di sosta siano stati chiaramente identificati sul terreno. In caso contrario sia data evidenza dell'esigenza di identificarli in modo inequivocabile al fine di una loro corretta fruizione.</u>		Relativamente alle aree di sosta, nella Tav. 28 – <i>Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco</i> sono individuati i parcheggi e aree di sosta attrezzate. Pertanto il bivacco in zona A, nelle aree non individuate, è da intendersi vietato.
ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA" <i>3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.</i> <u>Attese le condizioni di aridità e di scarsa fertilità caratterizzanti i terreni spietrati lo studio ricompreso nel Progetto di riqualificazione dovrà necessariamente approfondire l'analisi stazionale al fine di verificare l'eventuale idoneità dei terreni alla riconversione siti individuati nelle predette tipologie. La riconversione delle aree sarà pertanto subordinata ai risultati di detta analisi.</u>	Non ammissibile	Si richiama quanto già detto per le osservazioni all'art. 12 NTA, aree D il progetto prioritario ha anche il compito di definire le vocazionalità stazionali.

ART. 21 - GESTIONE FORESTALE 3. <i>Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.</i> Si propone di riscriverlo come segue: <u>3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene; ai fini della presente disposizione, si considera quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme, individuati nel territorio del Parco o delle aree contigue tenendo quindi conto della regione di provenienza definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 02-02-2010).</u>	Ammissibile mediante riscrittura del punto 3	<i>3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone o indigene.</i>
6. <i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i> Si propone di specificare che tali interventi debbano essere effettuati <u>“Entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l’evento”</u>	Ammissibile mediante riscrittura del punto 6	<i>Nei boschi cedui percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali.</i> In tutte le aree percorse da fuoco gli interventi di bonifica atti al recupero della cenosi vegetale devono essere effettuati entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l’evento.
7. <i>Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30 % del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento</i>	ammissibile mediante riscrittura del punto 7	<i>Negli imboschimenti di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali.</i>

o del 30% dell'area basimetrica complessivamente calcolata da eseguirsi in più stagioni silvane, e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata, e comunque mediante piani di gestione pluriennali. <u>Si rileva che sia opportuno eliminare il riferimento a uno dei due parametri per non ingenerare confusione e prendere come parametro di riferimento solo l'area basimetrica. Si tenga altresì presente che in taluni casi l'eccessiva densità dovuta all'assenza di diradamenti (o di crolli e sradicamenti naturali) possa rendere difficoltosa l'affermazione della rinnovazione di latifoglie.</u>		
10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. <u>Si ritiene opportuno che tale attestazione sia comprovata dal competente Servizio Fitosanitario regionale</u>	Ammissibile mediante riscrittura del punto 10	La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia e comprovata dal servizio Fitosanitario Regionale.
Coerenza con altri piani Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati. Sebbene il territorio del Parco non sia interessato da zone vulnerabili da nitrati, nel RA si afferma che la disciplina del Piano incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e di ecosostenibilità. Vieta in particolare l'utilizzo fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310 ricadenti nelle zone A e B, promuove ed	ammissibile per la parte che riguarda l'uso del compost misto, art. 37, c.12, del Regolamento, mentre il fenomeno della desertificazione nell'area del Parco dell'Alta Murgia è già affrontato ai capp. 4.4.4.6, 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 della relazione generale del Piano	Testo rivisto, art. 37, c.12, del Regolamento: 12. L'uso e lo spandimento di ammendanti sono ammessi esclusivamente solo se di composizione certificata come da normativa vigente e nel caso delle seguenti categorie: ammendante compostato verde e ammendante compostato misto, così come da definizione del DM 10/07/2013 che modifica il D.lgs 75/2009, e comunque tutti gli ammendanti compatibili con il regime di conduzione biologica dei terreni. Sono vietati gli ammendanti prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali. Lo spandimento di ammendanti è consentito su superfici agricole occupate da coltivazioni, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di ammendanti non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

<i>incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e la concimazione organica attraverso letamazione, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, infine, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura. Riguardo all'uso e lo spandimento di compost, questi sono ammessi esclusivamente nei casi di compost di qualità certificata e provenienti da residui vegetali (ammendante verde), vietando i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali, e su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi. L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (RA, 128). <u>A tale riguardo si ritiene che non sono state chiarite le motivazioni tecnico - scientifiche alla base del divieto di utilizzo delle altre tipologie di compost di qualità riportate nell'allegato 2 del Decreto Legislativo 75/2010. Si chiede, pertanto, di integrare il documento con un'analisi quali - quantitativa delle aree interessate da fenomeni di desertificazione e/o alterazione dell'equilibrio pedologico indicando le modalità con le quali si intende contrastare tale tendenza. Si faccia riferimento alle motivazioni che portano ad escludere il "compostato misto", ancorché possibilità di approvvigionamento, preferibilmente in filiera corta, di compost verde;</u></i>		<i>Compost verde e compost misto sono attualmente prodotto da aziende certificate ricadenti nella provincia di Bari e taranto, tuttavia al fine di accorciare la filiera non è escluso che grazie ai finanziamenti della prossima programmazione PSR si possano realizzare impianti aziendali o consorziati nel territorio del Parco che utilizzino tutti gli scarti agrozootecnici per la produzione di ammendanti da distribuire sui terreni nelle immediate vicinanze.</i>
Piano antincendio boschivo della Regione Puglia. Nel Rapporto ambientale manca l'analisi con il Piano AIB regionale. Nel Quadro conoscitivo è riportato un paragrafo in cui si menziona il Piano	Non ammissibile	Il Piano AIB del Parco dell'Alta Murgia è un piano che discende da quello regionale ma che analizza approfonditamente e più in dettaglio le peculiarità del territorio protetto individuando criticità e dotazioni. Esso tiene conto anche delle attività poste in essere dall'Ente ai fini di prevenzione. Il Piano AIB del Parco è

AIB del Parco facendo riferimento alle maggiori criticità caratterizzanti le tipologie forestali dell'Alta Murgia e in cui si fa cenno alle tecniche di prevenzione. <u>Si ritiene che l'analisi di coerenza tra il Piano AIB del Parco e quello regionale debba essere maggiormente approfondita anche in considerazione del fatto che il Piano AIB del Parco è ricompreso in quello regionale</u>		ricompreso in quello regionale come parte integrante di esso di cui lo stesso deve tener conto per una migliore programmazione delle attività sul territorio protetto.
<u>Si rileva conclusivamente che l'analisi di coerenza non ha tenuto conto della tematica relativa alla gestione dei rifiuti che è invece affrontata, anche seppur con dati non aggiornati e limitati al Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Bari nell'Relazione generale (pp. 189 - 199). Pertanto, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un'analisi di coerenza con il Piano regionale ed, eventualmente, con quelli delle Province competenti, e con l'inserimento della tematica della gestione dei rifiuti all'interno della sezione "Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza di Piano" riportando i dati aggiornati disponibili. Il risultato di tali analisi dovrà essere considerato quale supporto per la formulazione di disposizioni di dettaglio inerenti la gestione di tutte le tipologie di rifiuti all'interno del Parco da inserire nelle N.T.A. o da concordare con gli Enti preposti.</u>	In parte ammissibile	Si premette che la gestione rifiuti è di competenza delle Amministrazioni comunali, purtuttavia l'Ente attraverso attività di educazione ambientale e di collaborazione con le associazioni di volontariato incentiva iniziative e la sensibilizzazione pubblica sul tema. Il Piano per il Parco pertanto non ha influenza diretta in materia di gestione dei rifiuti, ma contribuisce indirettamente alla loro gestione sostenibile attraverso la disciplina di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e storico culturali, incentivando tecniche e tecnologie legate all'abitare sostenibile, ad un uso razionale delle risorse ed al miglioramento delle condizioni ambientali complessive. Riguardo alla richiesta di coerenza esterna con il PRGRU la stessa è stata integrata nell'integrazione al rapporto Ambientale al Piano con i dati aggiornati disponibili; si osserva tuttavia che detto Piano regionale, nell'ambito della relativa procedura di VAS ed in particolare nell'analisi di coerenza esterna, non ha tenuto conto della Disciplina di tutela, ex D.P.R. del 10/03/2004, né della presente proposta di Piano, già agli atti degli uffici regionali a partire dal 2010, peraltro questo Ente non è neppure individuato tra le Autorità con competenze ambientali, invece disposto all'art. 6, c. 6, della L.R. 44/2012. E' chiaro in ogni caso che i divieti e le restrizioni per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 11, c.3, della L.394/91, all'art. 3, c.1, lett. e) dell D.P.R. del 10/03/2004 <i>di apertura ed esercizio di discariche</i> e di cui all'art. 3, c.2, del Regolamento <i>di stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo</i>, e di cui ai dai Piani di gestione dei SIC e delle ZPS(<i>All'interno dei SIC-ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie</i>), <u>sono imprescindibili e vincolanti nella scelta degli impianti da realizzare o da potenziare ed in ogni caso restano fermi.</u>

		Il tema è in ogni caso è affrontato all'interno del Regolamento e delle N.T.A., in particolare: - all'art. 3, c. 2, del Regolamento ponendo tra i divieti generali: <i>n) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;</i> - all'ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE <i>1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante...</i> - all'art. 21, c.2.5, gestione delle risorse, delle N.T.A., relativo alle azioni e interventi per il raggiungimento delle finalità generali, prevedendo i seguenti progetti: – Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole; – progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi; <u>Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nel Parco, l'art. 33 del Regolamento è stato inoltre così integrato:</u> ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI <i>1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.</i>
Si rileva che all'interno del Parco è localizzata la zona di protezione speciale idrogeologica (ZPSI) "A" definita e perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, per cui valgono le misure di salvaguardia previste dallo stesso PTA. Inoltre il Canale principale dell'AQP, per cui è prevista un'area buffer di rispetto pari a 500 m, come previsto dal PTA, e che si sviluppa soprattutto lungo il perimetro del Parco, in alcuni tratti interferisce con l'area del Parco stesso.		Si premette che interventi da realizzarsi all'interno del Parco sono sottoposti alle propedeutiche autorizzazioni rilasciate anche dagli altri Enti competenti per territorio che verificano la corrispondenza dell'intervento alle proprie norme. L'art. 17 delle N.T.A. fa esplicito riferimento al Piano di Tutela delle Acque, ed è stato integrato secondo la seguente riformulazione: 1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nei Piani Stralcio di assetto idrogeologico della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.

In merito a tali interferenze delle aree perimetrate dal PTA con il Parco, considerato che nel Rapporto Ambientale (pag. 123) si afferma, che il Piano recepisce ed integra <i>“le previsioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”, si raccomanda di verificare per ognuno degli interventi previsti all’interno del Parco, la coerenza con le norme di salvaguardia dell’acquifero murgiano individuato “come una riserva “strategica” per le ottime qualità delle acque di falda e la scarsa antropizzazione del territorio” (pag. 122 -RA). A tal riguardo si prescrive di inserire nell’art. 17 delle NTA i riferimenti espliciti alle NTA del PAI ed alle misure di salvaguardia del PTA regionale.</i>		2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell’Alta Murgia. 3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.
Attività estrattive L’attività estrattiva, secondo quanto riportato nel Quadro conoscitivo (pp. 203 – 205), determina impatti ambientali particolarmente rilevanti soprattutto al termine della fase di coltivazione, allorquando al danno derivante dallo svolgimento dell’attività estrattiva nella sua globalità si aggiungono la non restituzione al territorio, attraverso opportuni interventi, delle aree di cava dismesse, con gravi conseguenze sullo stato del sistema fisico impattato in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria), e l’accumulo disordinato di enormi quantità di inerti, sterili e fanghi derivanti dalla lavorazione. A pag. 133 della Relazione generale si afferma, inoltre, che <i>“Sono note complessivamente una quarantina di cave, delle quali tuttavia non si conosce quante siano effettivamente in esercizio; qualche cava in pienissima attività, come accertato da sopralluoghi effettuati personalmente, e da tempo priva di autorizzazione. Non migliore risulta</i>	Nessuna modifica	Relativamente al numero effettivo delle cave, sebbene non precisato nella relazione generale, si rappresenta che detto dato è ben definito al Paragrafo 6.2 ATTIVITA’ ESTRATTIVA del Quadro Conoscitivo (Q.C.), in particolare è riportato: <i>Sull’altopiano dell’Alta Murgia la coltivazione di detti materiali lapidei è concentrata in particolare nei territori comunali di Minervino Murge, Ruvo e Andria.</i> <i>Sulla base di un censimento aggiornato al dicembre 2008, le cave interne al perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia sono in numero di 40, come riportato nell’Allegato IV. Alcune risultano attualmente attive, altre ferme a causa della scadenza dell’autorizzazione.</i> Peraltro nella Tav. 22 CARTA DELLE INTERFERENZE E DELLE CRITICITA' le stesse sono state cartografate, mentre nell’Allegato IV al Piano, è riportato l’elenco delle cave esistenti. In merito alla rilevazione di cave in attività, nello stesso paragrafo del Q.C. è altresì spiegato che a seguito del decentramento regionale in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere (D.P.R. 2/1972), la Regione Puglia ha provveduto a disciplinare l’attività estrattiva con la L.R. 37/1985: “Norme per la disciplina dell’attività estrattiva”, con l’obiettivo di porre le basi per una pianificazione delle attività estrattive organica ed ordinata sul territorio regionale, che avrebbe trovato piena applicazione, entro tre anni dall’entrata in

<i>la conoscenza delle aree da recuperare, in corrispondenza di cave abbandonate o esaurite. (...)Talora gli ambienti di cava da tempo abbandonati, quando non rappresentati da profonde fosse costituenti rischio di incolumità pubblica, potrebbero permanere nelle attuali condizioni ambientali.”</i> <u>In merito all’incertezza rappresentata in “Relazione Generale” (pag. 133), circa il numero effettivo e lo stato operativo delle attività estrattive presenti in area Parco, ivi comprese quelle dismesse, nonché all’asserita presenza di non meglio specificata “cava in pienissima attività e da tempo priva di autorizzazione”, si rappresenta la necessità di avviare una interlocuzione con il competente Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. L’Ufficio Attività Estrattive ha infatti istituito, a partire dal 2007, il Catasto Cave, attraverso la cui consultazione sarà possibile determinare con esattezza il numero e lo stato delle cave attualmente presenti in area Parco, nonché la legittimità delle cave attive eventualmente presenti.</u>		vigore della legge, con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), previsto dall’art. 31 della stessa Legge. Detta Legge ha introdotto un regime transitorio (art. 35) che autorizzava la prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere alla data di entrata in vigore della legge, subordinandola ad una richiesta di autorizzazione. In condizioni transitorie, ovvero in attesa di raggiungere le condizioni di regime, il PRAE ha autorizzato tutte le cave anteriori al 1985 (interne ed esterne ai bacini individuati), che non avevano ancora acquisito formale autorizzazione ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 35 della LR 37/85, per 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano sul BURP, ovvero fino al 22 novembre 2007 (art. 23 delle NTA del PRAE). Quanto prescritto dal PRAE non ha però mai trovato applicazione, a causa della mancata adozione dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e Piani Particolareggiati, con la proroga di detto limite, in ultimo e con D.G.R. 17/2009, a data non definita, determinando la prosecuzione dell’attività per alcune cave. <u>In virtù dei riferimenti normativi sopra riportati, le cave anteriori al 1985 che non hanno ancora acquisito formale autorizzazione, ma che, alla data di entrata in vigore del PRAE, avevano inoltrato domanda di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 35 della LR 37/85, possono continuare l’attività non avendo alcuna scadenza, fermo restando quanto disposto all’art. 3, c.1, lett. e), del D.P.R. 10/03/2004.</u> Pertanto, ferma la necessità comunque di interloquire con il competente Ufficio regionale ed in linea con le finalità della disciplina di tutela del Parco, si rappresenta che comunque il Regolamento promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata (rif. ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO).
In merito infine a quanto disposto dall’art. 27 del regolamento in esame si fa presente che, in generale, il dettato dell’articolo opera di fatto un trasferimento delle competenze in materia di attività estrattive dalla Regione all’Ente Parco, salvo poi, al comma 11, ritrasferire tali competenze, all’“autorità concedente” <i>“qualora la figura dell’esercente dell’impianto sia assente”</i>. L’art. 3, comma 1., lett. e) del dell’Allegato “A” (Disciplina di tutela) al	Ammissibile con modifiche all’art. 26, c.4, del Regolamento	La ratio delle norme contenute nel Regolamento (artt. 26, 27, 28) non è quella di trasferire all’Ente le competenze regionali in materia, ma è quella di disciplinare, secondo quanto regolato dal D.P.R. 10/03/2004, l’attività estrattiva all’interno del Parco in termini di prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni, dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, in considerazione degli impatti ambientali particolarmente rilevanti che ne possono derivare, e, cosa più importante, costituendo deroga al divieto di cui all’art. 11, c.3, lett. b) della L. 394/91, che può essere disciplinata solo mediante il Regolamento.

D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco pone tuttavia in capo all'Ente Parco l'autorizzazione dei piani di coltivazione, dismissione e recupero finalizzati alla prosecuzione "fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate" e non già il ruolo di autorità mineraria. <u>L'autorizzazione, la sospensione dell'attività estrattiva, nonché i successivi atti e provvedimenti di diffida alla messa in sicurezza e recupero sono regolamentati dall'art. 8 e successivi della legge regionale n.37/1985 e rientrano nelle competenze dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Si prescrive, pertanto, di armonizzare il Piano e le N.T.A. alle prescrizioni normative vigenti e, in particolare, alle attribuzioni di competenze previste.</u>		Si chiama a tal fine la Sentenza della Corte Costituzionale, 7 Marzo 2005-18 Marzo 2005, n. 108: <i>Lo Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale e' disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lettera b), stabilisce, fra l'altro, che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali..</i> <i>E' infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si e' semplicemente disciplinata la materia «cave», ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la regione puo' legiferare, ma solo per fissare limiti ancor piu' rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilita' di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi...</i> <i>La competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco e' attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del parco. <u>L'illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del parco, che viene approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate (cfr. in questo senso l'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).</u></i> Obiettivo del Piano è pertanto il concreto recupero delle aree di cava attraverso progetti compatibili con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco, a realizzarsi mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle Norme Tecniche d'Attuazione, e secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato B al Regolamento. Peraltro il Regolamento, nell'ottica di armonizzare le competenze, promuove intese con la Regione in materia, al fine di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco (rif. ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO).
---	--	--

		Al fine comunque di meglio coordinare la disciplina vigente in materia con quella rinveniente dalla L.394/91 e dal D.P.R. 10/03/2004, si riformula l'art. 26, c.4, del Regolamento, come segue: <i>4. L'Ente pertanto persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, tenuto conto degli strumenti di pianificazione regionali in materia....</i>
In relazione alla presenza di numerosi manufatti all'interno del Parco, nel Piano si è redatta la TAV 18 che individua i “<i>manufatti di interesse architettonico-monumentale</i>” per i quali valgono alcune particolari norme finalizzate alla loro tutela e salvaguardia. <u>Non risulta chiaro però se tra i manufatti segnalati nella Tav. 18 sono inseriti eventuali manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii o comunque segnalati e tutelati dal PPTR.</u> <u>In questo caso risulterebbe necessario modificare l'art. 18 comma 5 delle NTA che in riferimento a tali manufatti afferma che “ Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato “Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali”. Infatti per i manufatti e le aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 e dal PPTR valgono le disposizioni e le misure previste dalle stesse normative. Inoltre si raccomanda di distinguere anche nella stessa TAV 18 e nella relativa legenda, gli immobili vincolati da norme sovraordinate da quelli invece sottoposti a tutela a seguito di analisi e scelte dell'Ente Parco.</u>	Modifiche già apportate, ex art. 98 delle N.T.A. del PPTR.	Per quanto riguarda le componenti culturali ed insediative del PPTR, il Piano ed il Regolamento del Parco ha conformato la propria disciplina con quella paesaggistica regionale vigente, integrando le stesse con ulteriori beni individuati dal Piano, in particolare: <i>manufatti d'interesse architettonico monumentale e presenze archeologiche</i>, prevedendo per gli stessi apposita disciplina che è stata conformata a quella del PPTR. Ai fini della conformità del Piano ed il Regolamento del Parco al PPTR, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni normative e cartografiche, si rimanda a tal fine alla “Relazione di conformità del piano del parco nazionale dell'altaurgia e del regolamento del parco al P.P.T.R.”.
L'art. 8 comma 3 delle NTA dichiara che il “<i>Piano persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture </i>”. A tal riguardo	Non ammissibile	Si ritiene che l'art. 34 del Regolamento specifichi le caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, in relazione alla zonizzazione e in linea con quanto disposto all'art. 23 delle N.T.A.

però si osserva che sarebbe opportuno meglio specificare alcuni aspetti di tale indirizzo soprattutto in relazione alla zonizzazione del Parco stesso ed ad una maggiore incisività di tale scelta considerati gli eventuali effetti che alcune tipologie di questi impianti possono creare in un ambiente così sensibile. Infatti se per le zone C è chiaramente espresso che “<i>è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego d energia rinnovabili</i>” (NTA art. 8 comma 10), non altrettanto è esplicitato per le zone A e B né per quelle D. <u>Si prescrive, pertanto, di specificare alcune caratteristiche degli impianti di energia da fonti rinnovabile, eventualmente ammessi, quali ad esempio: le tipologie di impianti possibili (fotovoltaici, biomasse ecc), l'eventuale loro posizionamento nel territorio (su suolo o su coperture ecc), la fruizione per autoconsumo o eventuali soglie di produzione, tenendo comunque conto di quanto previsto a riguardo dal Regolamento regionale n. 28/2008.</u> Ciò anche in considerazione di quanto previsto nella NTA all'art. 23 comma 3: “<i>Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni (.....) gli interventi per l'efficienza energetica, l'installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l'adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche</i>”.		Al fine di rendere coerenti le relative previsioni con quelle di cui al REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 24, all'art. 34, c.3, del Regolamento, recante: <i>3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.</i> È stato così modificato: <i>3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici, <u>la cui superficie non sia superiore a quella della copertura dell'immobile sulla quale i moduli sono collocati.</u></i> Peraltro l'art. 34 è già vigente ai sensi dell'art. 27, c. 2, delle N.T.A., in quanto recante misure di salvaguardia.
<u>In relazione agli eventuali interventi edilizi consentiti all'interno del Parco, si sottolinea la necessità di evidenziare nelle NTA, in via preliminare che ogni norma di natura edilizia e urbanistica stabilita dal Piano del Parco non</u>	Accolta in parte, con modifiche agli artt. 9, c.3, 6, c.4, 7, c. 5 e 8, c.8 delle N.T.A, all'art. 33 del Regolamento	La disciplina introdotta nelle N.T.A. relativamente agli ampliamenti, in linea con quella di tutela del Parco, ex art. 7 e 8 del D.P.R. del 10/03/2004, attualmente in vigore, prede a riferimento la superficie utile e non la volumetria, al fine di un maggiore controllo del consumo del suolo. Il limite del 20% della volumetria, come da art. 3, c. 1, lett. e.6) del D.P.R. 380/01, è volto invece alla

deve essere in contrasto con la normativa specifica di settore e la pianificazione territoriale sovraordinata.

Si rileva inoltre che il limite del 20% della superficie utile, usato come discriminante per gli ampliamenti di insediamenti esistenti non sempre garantisce il rispetto del limite di ampliamento del 20% della volumetria stabilito dal D.Lgs. 380/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno meglio definire i commi 6 e 7 dell'art.8 delle NTA. Infatti i due articolati sembrerebbero essere in contrasto tra loro lì dove nel comma 6 si presenta la possibilità di ampliamenti di superficie superiori al 20% con la specifica dei relativi parametri edilizi da rispettare e nel comma 7 tra gli interventi consenti per gli insediamenti esistenti vi è l'ampliamento nella misura massima del 20% di superficie.

Infine si evidenzia che nella zona A è consentito ampliamento dei fabbricati dell'Ente fino al 15% della superficie utile dell'esistente, ma non è specificato un limite massimo di volumetria, o eventuali parametri edilizi che consentirebbero una verifica più efficace dell'eventuale consumo di suolo, o di altri effetti producibili, seppur per fini coerenti con gli obiettivi di tutela del Parco. Pertanto si prescrive di definire con maggiore precisione i limiti volumetrici di eventuali interventi edilizi di tale natura.

In relazione agli interventi edilizi ammissibili nelle sottozone D2 e D3 si prescrive di specificare che gli interventi di ricostruzione, previa demolizione, debbano conservare la stessa sagoma e volumetria. Sia valutata l'opportunità degli indici di fabbricabilità previsti in relazione agli effetti ambientali di tale incremento di

definizione degli interventi pertinenziali, che se superano detto limite sono da intendersi come *interventi di nuova costruzione*.

Riguardo alla presunta discordanza tra i commi 6 e 7 dell'art. 8 delle N.T.A.:

- il comma 6 disciplina i casi di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, fino al raggiungimento dei parametri edilizi massimi ivi indicati.

Il comma 7 invece, consente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano e che hanno già raggiunto i parametri di cui al comma 6, gli interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta.

Relativamente agli interventi ammissibili nelle sottozone D2 e D3, ed in linea con l'art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 380/01, si concorda nel sostituire gli interventi di demolizione e ricostruzione con quello di ristrutturazione edilizia, che per definizione conserva la volumetria esistente e la sagoma per i soli immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004.

L'art. 9, c. 3, delle N.T.A. è stato così riformulato:

Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m³/m² con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m³;

– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;

Riguardo agli interventi ammissibili in zona D2, si premette che gli stessi:

- riguardano aree degradate, e sono finalizzati ad incentivare il recupero degli impianti estrattivi per le sole finalità ivi indicate;

- avvengono mediante attuazione diretta condizionata, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco, giusto Allegato B al Regolamento.

Si ritiene pertanto che, in considerazione dell'esiguità degli indici, delle modalità di attuazione e delle finalità degli interventi, non vi siano effetti rilevanti sull'ambiente che in ogni caso saranno valutati, in sede di istruttoria, dall'Ente e dalle Amministrazioni preposte.

Relativamente alla richiesta di previsione di misure relative alla promozione dell'edilizia sostenibile, all'art. 18, c.7, delle N.T.A. è promosso il relativo uso:

urbanizzazione con particolare riferimento alla sottozona D2.

In linea generale, inoltre, si prescrive che nelle N.T.A siano previste misure relative a:

- ✓ **promozione dell'edilizia sostenibile** secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "*Norme per l'abitare sostenibile*" con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali privilegiando l'adozione di:
 - a. materiali, componenti edilizi e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - b. interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici),
 - c. alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);
- ✓ **gestione delle acque:**
 - a. per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche sia garantita la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR 26 del 9/12/2013 "*Disciplina delle acque*

7. Il Piano promuove forme di abitare sostenibile nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate ad incentivare il loro utilizzo e predispone il "Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco".

Si è provveduto tuttavia ad integrare l'art. 6, c.4, l'art. 7, c. 5 e l'art. 8, c.8 delle N.T.A. e l'art. 30, c.2 del Regolamento con:

preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

Relativamente al recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, la norma richiamata si applica a prescindere, compatibilmente con le norme di Piano.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, l'art. 33 del Regolamento è stato così integrato:

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI

1. Ai fini della migliore gestione dei reflui e dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio del Parco, il Piano recepisce le disposizioni ed i piani di gestione in materia, in quanto e se applicabili. A tal fine l'Ente, gli organismi e le Amministrazioni competenti in materia concludono appositi accordi.

<u>meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”):</u> ✓ <u>per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività produttive che dagli scarichi civili, si richiamano i dettami e i limiti imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.</u>		
In relazione a tutto ciò si osserva che poiché tra gli elementi di criticità o comunque di trasformazione del paesaggio murgiano si inseriscono (pag. 144 – RA) “<i>capannoni industriali diffusi nel territorio</i>” spesso non completati, “<i>ampliamenti o adeguamenti ai fini produttivi agricoli che comportano spesso l’aggiunta di nuovi corpi edilizi’ecc..</i>” <u>è necessario verificare e monitorare che le misure relative agli interventi edilizi consentiti siano compatibili e non producano effetti ambientali su componenti quali suolo, acqua, rifiuti.</u>	Da verificare in sede di monitoraggio	Detta osservazione, attiene pertanto al monitoraggio degli effetti del Piano, che consentirà di effettuare opportune modifiche correttive, qualora alcune azioni dovessero manifestare effetti ambientali significativi non previsti durante la fase di valutazione. Il set di indicatori individuato consentirà di cogliere le variazioni nello stato dell’ambiente e di valutare l’eventuale necessità di correggere le azioni del Piano al fine di ripristinare gli equilibri preesistenti e recuperare situazioni alterate; avendo peraltro posto a 3 anni dall’entrata in vigore, la modifica del Piano, a norma dell’art. 2, c.2, delle N.T.A. Si rappresenta, in ogni caso e in risposta alle criticità rappresentate nel rapporto ambientale, che nel par. <i>Lo scenario di Piano</i> (pag. 156 del R.A.) è spiegato come il Piano ampli e renda più efficaci i miglioramenti ambientali derivanti dalle "risposte" già ipotizzate ed avviate dall’Ente, contribuendo al disegno di sviluppo locale sostenibile centrato su criteri di valorizzazione del patrimonio naturalistico-paesaggistico, storico-culturale e architettonico. Questo peraltro rispetto all’attuale scenario in assenza di piano, che recepisce la pianificazione urbanistica comunale, determinando un differente disegno del territorio e del paesaggio murgiano ed in alcuni casi un'eccessiva frammentazione dell'ecomosaico, con il conseguente aumento della infrastrutturazione e della mobilità motorizzata, con possibili interferenze con lo sviluppo e l'implementazione della rete ecologica e con i progetti per la conservazione della biodiversità.